



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO  
SANITARIE DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI A FAVORE DI  
MALATI DI HIV/AIDS**

Contratto tra l'Azienda regionale della salute (ARES) e la Struttura sanitaria deno-  
minata MADONNA DI FATIMA facente capo a O.S.A.T. COOPERATIVA SOCIALE

A R.L. per l'anno 2024. **CIG: B0402DC5C8**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero del-  
la Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Gene-  
rale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in  
forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica  
presso la medesima, da una parte

e

la Struttura MADONNA DI FATIMA facente capo a O.S.A.T. COOPERATIVA SO-  
CIALE A R.L. (di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 02023930924 con se-  
de legale in Via Stazione s.n.c. Settimo San Pietro (CA) - 09060 e sedi operative in:  
- Via Petenadu 6/B Sassari – 07100;  
- Via Stazione s.n.c. Settimo San Pietro (CA) - 09060,  
nella persona del Legale rappresentante, Ada Cadoni C.F. CDNDAA62M66B354G,  
dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

**Premesso:**

- che l'art. 8-quinquies, comma 2, del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 preve-  
de che "(...) la regione e le unità sanitarie locali definiscono accordi con le strutture  
pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere-universitarie, e stipulano



contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate (...);

- che la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che

l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;

- che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con la DGR n. 47/42 del 30 dicembre 2010 sono stati revisionati ed integrati i requisiti minimi generali e specifici per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna;

- che con DGR n. 47/43 del 30 dicembre 2010 sono stati approvati i requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna;

- che con la DGR 54/19 del 6.11.2018 è stato rideterminato il sistema tariffario per le prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dagli operatori privati accreditati a favore dei soggetti affetti da AIDS e patologie, incluse quelle erogate in strutture socio sanitarie residenziali, case alloggio o residenze collettive, e semi-residenziali;

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate è regolata sulla base della Legge 135 del 05.06.1990 "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS", del Decreto ministeriale del 13.09.1991 "Approvazione degli schemi tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patolo-



gie correlate", allegato A e B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicili o di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate", nonché delle deliberazioni di Giunta regionale n. 49/27 del 05.12.2007, n. 13/12 del 09.04.2021 e n. 54/19 del 06.11.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-  
gono quanto segue:

#### **Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie semiresidenziali e residenziali a favore di malati di HIV/AIDS con provvedimento SUAPE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO N. 73 DEL 11/08/2023 ai sensi e per gli effetti della L.R. del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

- Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);

- il tetto di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle Struttura ospedaliera di malattie



infettive competenti alla presa in carico dei pazienti, le sanzioni previste in caso di inadempimento;

- il debito informativo della Struttura verso le Struttura ospedaliera che inserisce, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni

## **Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accREDITamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITamento istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accredi-



tamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

### **Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque le-



gato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o delle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

#### **Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

#### **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante



della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora

l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al compe-

tente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per

l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per la Struttura causa di sospensione

dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di

cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e

della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospen-

sione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la

risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel

rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re-

tributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla re-

golarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex

artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni

nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del pre-

sente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazio-

ne degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni

lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corri-

sposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La



Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

#### **Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata



comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione

ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qual-

siasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del pre-

sente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia-

no ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttu-

ra possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

#### **Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le

procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la

Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

#### **Articolo 9 - Appropriately clinica**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi della quantità e della qualità effettiva-

mente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza del-

le specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di

applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017,

e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella "Car-

ta dei Servizi", la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la

personale responsabilità del Direttore sanitario.



La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

#### **Articolo 10 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura può comportare la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La



remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle "verifiche nel proprio contesto di vita" è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Allontanamenti inferiori a 5 giorni, motivati da ragioni terapeutiche sociali o familiari, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura socio-sanitaria né il pagamento delle rette. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente al Servizio ospedaliero inviante.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al man-



tenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inde-  
rogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammis-  
sibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia inter-  
venuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi  
compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di control-  
lo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato  
temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continua-  
tivi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne  
viene data regolare comunicazione alla struttura ospedaliera che ha effettuato  
l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del  
posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante la quale verrà applicata una  
riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

#### **Articolo 12 - Budget di spesa**

Il budget di spesa è il seguente:

Anno 2024: € 1.191.509,00 (unmilione centonovantunomilacinquecentonove/00).

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il  
quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto  
dal successivo art. 13. Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non  
rientrano nel massimale contrattato.

#### **Articolo 13 - Superamento del budget di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da  
non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato  
Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto con-



trattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

#### **Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle Strutture ospedaliere di Malattie Infettive.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte alle seguenti verifiche e controlli, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte della Struttura ospedaliera inviante: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle pre-



senze giornalieri degli ospiti, che potrà essere tenuto anche su supporto informati-  
co.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-  
zionale e regionale, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli  
importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione  
della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattu-  
ra, o parte di essa, contestata, pena l'applicazione della sanzione prevista  
dall'articolo 15 del presente contratto.

#### **Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif-  
fe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai prov-  
vedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensi-  
le, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante transmis-  
sione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello  
di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e alla Struttura  
ospedaliera inviante il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni  
erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica  
della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministra-  
tiva e contabile della stessa fattura e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari  
e di appropriatezza effettuati dalla Struttura ospedaliera inviante, provvederà al pa-



gamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privata l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30



giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le contestazioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura privata interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

#### **Articolo 16 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a



seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

#### **Art. 17 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

#### **Art. 18 - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

#### **Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presen-



te contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "*ripetuta violazione*" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte della Struttura ed eventualmente dell'associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai



sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 19 del DPR n. 633 del 26.10.1072 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC alla Struttura e all'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

#### **Articolo 21 – Approvazione calusole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.  
Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

#### **Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previ-



denziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10. Debito informativo.

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

## Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Ada Cadoni



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER ANNO 2024

assistenza ADI per pazienti affetti da AIDS/HIV			
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021
MADONNA DI FATIMA	assistenza ai soggetti affetti da AIDS e patologie correlate - prestazioni domiciliari	come da allegato alla D.G.R. n. 54/19 del 6.11.2018 (*)	€ 1.191.509,00
totale complessivo			1.191.509,00 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

(\*) 2. Sistema tariffario per le prestazioni domiciliari (tariffe per accesso) come da allegato alla DGR 59/19 del 6.11.2018

Profilo professionale	Zona Urbana (> 200 ab./Km2)	Zona Intermedia (da 69 a 200 ab./ Km2)	Zona Rurale (< 69 ab./ Km2)
Infermiere	27 €	30 €	36 €
Fisioterapista	24 €	27 €	33 €
OSS	31 €	34 €	41 €
Psicologo	57 €	62 €	72 €

Allegato X - Elenco personale								
DENOMINAZIONE STRUTTURA	COOPERATIVA OSAT - MADONNA DI FATIMA							
SEDE LEGALE	VIA STAZIONE 130 - SETTIMO SAN PIETRO							
SEDE OPERATIVA	VIA STAZIONE 130 - SETTIMO SAN PIETRO							
SEDE SECONDARIA	VIA PETTENADU 6/B - SASSARI							
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI EAVORO	NOTE
FRCBRN54D05B354M	FARCI	BRUNO	DIRETTORE SANITARIO/MEDICO FISIATRA/PALLIATIVISTA	5	Conduzione e Organizzazione dei servizi sanitari	Fisiatria	Collaborazione Professionale	ADI CA-SS
PNTGNN65S01B745G	PINTUS	GIOVANNI ANTONIO	MEDICO INFETTIVOLOGO	38	Attività di consulenza specialistica e di monitoraggio clinico del PAI	Clinica delle Malattie Infettive	Collaborazione professionale	ADI CA
NRDVCN59E07H558T	NARDI	VINCENZO	MEDICO INFETTIVOLOGO	38	Attività di consulenza specialistica e di monitoraggio clinico del PAI	Clinica delle Malattie Infettive	Collaborazione professionale	ADI SS
ZZACRM88R45I452U	AZZU	CHIARA MARIA	PSICOLOGA	15	Attività di consulenza specialistica e di supporto psicologico al pz.	Psicoterapia	Collaborazione professionale	ADI SS
CSSMRM80B43B354P	COSSU	MIRIAM	PSICOLOGA	15	Attività di consulenza specialistica e di supporto psicologico al pz.	Psicoterapia	Collaborazione professionale	ADI CA
DNIRRT69H22H856V	DIANA	ROBERTO	INFERMIERE COORDINATORE	14	Assistenza infermieristica e di coordinamento del servizio	/	Collaborazione professionale	ADI CA
FRILFS93E01B354Q	FIORI	LUCA EFISIO	INFERMIERE	26	Assistenza infermieristica	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
PNSCRL73E14H509Z	PANSERA	CARLO	INFERMIERE	2	Assistenza infermieristica	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
DNIRRT69H22H856V	DIANA	ROBERTO	INFERMIERE COORDINATORE	16	Assistenza infermieristica e di coordinamento del servizio	/	Collaborazione professionale	ADI SS
CRTLSN88M29I452L	CARTA	ALESSANDRO	INFERMIERE	24	Assistenza infermieristica	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
CRARTI69E47A192A	CARIA	RITA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
CNSGNN80B59B354G	CINUS	GIANNA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
FLRMRC66C07H856N	FLORIS	MARCO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	12	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
GLLCHR62M52I452I	GALLERI	CHIARA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
NIOFNC92R63B354C	NIOI	FRANCESCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
TZRTMS82E05B354L	ATZORI	THOMAS	OPERATORE SOCIO SANITARIO	27	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
PRCVGN72T42H118N	PORCEDDU	VIRGINIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
MRUMNG63L50B354J	MURA	MARIANGELA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	37	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
FNNLSU74B46B354V	FANNI	LUISA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
NNSMCL78L55I428C	ONNIS	MARCELLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	32	Supporto dell'ospite nelle attività del vivere quotidiano	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
LTRNDR86P17E020S	LA TORRE	ANDREA	FISIOTERAPISTA	37	Attività di riabilitazione e rieducazione motoria pz	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
MCCMCV71E01L924D	MOCCI	MARCO VINICIO	FISIOTERAPISTA	25	Attività di riabilitazione e rieducazione motoria pz	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
TRMMNL86L55F979L	TRAMMA	EMANUELA	FISIOTERAPISTA	2	Attività di riabilitazione e rieducazione motoria pz	/	Collaborazione professionale	ADI CA
TRMMNL86L55F979L	TRAMMA	EMANUELA	FISIOTERAPISTA	30	Attività di riabilitazione e rieducazione motoria pz	/	Collaborazione professionale	ADI SS
DNENPL79B46B354T	DEIANA	ANNAPAOLA	ASSISTENTE SOCIALE	23	Supporto e assistenza sociale al paziente e alla famiglia	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
PNNLRI98A55I452I	PINNA	ILARIA	ASSISTENTE SOCIALE	20	Supporto e assistenza sociale al paziente e alla famiglia	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
CCCSNT66M41I580M	COCCO	SIMONETTA	MEDICO DEL LAVORO	1	Consulenza di tipo specialistico	Medicina del lavoro	Collaborazione professionale	ADI CA-SS
FRRLSS90C69B354Y	FERRU	ALESSIA	ADDETTA DI SEGRETERIA	38	Attività di segreteria su turni e interventi del personale socio-sanitario addetto al servizio	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA
CDNDAA62M66B354G	CADONI	ADA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	19	Attività amministrativa-contabile	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI CA-SS
MNGNLR64E49I452E	MANGATIA	ANGELA RITA	PERSONALE AMMINISTRATIVO	20	Attività di segreteria	/	CCNL Cooperative Sociali	ADI SS
SRRSRG69L02B354U	SERRA	SERGIO	RSSP	2	Consulenza di tipo specialistico in materia di salute e sicurezza sul lavoro	/	Collaborazione professionale	ADI CA-SS

\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Il Rappresentante Legale della Struttura

Ada Cadoni